

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n.r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]

[REDACTED] con sede in Bologna, con il patrocinio degli avv. [REDACTED]
[REDACTED]

contro

[REDACTED] in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore con sede in Forlì, con il patrocinio dell'avv.to Alberto Gamberini

Oggetto: Giudizio di appello in materia di contratti bancari.

CONCLUSIONI

Per PARTE APPELLANTE: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. [REDACTED] (RG n. [REDACTED] in via principale, respingersi le domande tutte della banca nei confronti dell'opposta [REDACTED] per non avere l'istituto di credito assolto al suo onere probatorio con riferimento alla serie ininterrotta degli estratti conto (cfr Cass. Civ. n. [REDACTED]; in via subordinata e salvo gravame, in via istruttoria, disporsi integrazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché il saldo finale del c/c n. [REDACTED] indicato in euro 1.837,78 dalla già espletata CTU in risposta al Quesito n. 2), venga ricalcolato previa eliminazione anche della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; nel*

merito, accertata la nullità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi debitori capitalizzati trimestralmente, di tassi ultralegali, di commissioni onnicomprensive, dichiarare tenuta e condannare l'opponente [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante a pagare alla banca opposta il corretto saldo finale del conto alla data del 28.3.2018, risultante a debito della correntista per euro 1.837,78 e/o anche in quella diversa e minore somma che risulterà all'esito della richiesta integrazione della CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge."

Per PARTE APPELLATA: "Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Forlì. In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Forlì. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Sp.Forf. 15% anche del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] il Tribunale di Forlì ingiungeva a [REDACTED] di pagare a [REDACTED] la somma di Euro 78.373,48, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo passivo di conto corrente ordinario di corrispondenza n. [REDACTED] aperto in data 25.2.2009 e chiuso il 28.3.2018 con passaggio a sofferenza del saldo debitorio, previa revoca degli affidamenti concessi con lettera raccomandata a/r di intimazione di pagamento del 11.10.2017.

Con atto di citazione tempestivamente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione, eccependo l'inesistenza del debito ingiunto, il cui importo era inficiato da addebiti nulli effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di tassi debitori ultralegali, di commissioni e spese indebite.

Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa era istruita mediante l'esame dei documenti e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio contabile dalla quale, per quanto di interesse ai fini del presente gravame, si evinceva che "i tassi dell'intrafido non risultavano contrattualizzati dalle parti, risultando pattuiti solo i tassi debitori

dell'extrafido; la banca (attore in senso sostanziale) non aveva prodotto gli EE/CC iniziali; il primo E/C in atti riportava un saldo iniziale negativo; azzerando il predetto saldo iniziale negativo, eliminando la commissione omnicomprensiva e calcolando gli interessi debitori al tasso legale, si otteneva un nuovo saldo finale del conto di soli 1.837,78 euro a debito della correntista, a fronte di quello di 78.373,48 euro chiesto dalla banca ed ingiunto dal Tribunale; che, invece, mantenendo il saldo iniziale negativo ed eliminando soltanto la commissione omnicomprensiva, si otteneva un nuovo saldo finale debitore di 77.300,57 euro".

All'udienza del 26.1.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice di prime cure tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art.190 c.p.c..

2. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale di Forlì pronunciava la sentenza n. [REDACTED] nella causa iscritta al numero di R.G. [REDACTED], pubblicata l'11.05.2022 e notificata il 13.05.2022 del seguente tenore "1. *ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da parte opponente [REDACTED] unicamente in relazione agli illegittimi addebiti a titolo di commissioni omnicomprensive accertati, RIGETTANDO per il resto, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.* 2. *REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]. ACCERTA e DICHIARA che il saldo ricalcolato di conto corrente ordinario di corrispondenza n. [REDACTED] alla data del passaggio a sofferenza ovvero in data 28.03.2018 è pari ad euro - 77.300,57, a debito per il correntista.* 4. *CONDANNA complessiva parte opponente [REDACTED] al pagamento a favore di parte opposta Banca [REDACTED] della somma di euro 77.300,57, a titolo di saldo passivo ricalcolato del conto corrente ordinario di corrispondenza n. [REDACTED] oltre interessi convenzionali dal 29.03.2018 alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.*

5. *CONDANNA parte opponente [REDACTED] al pagamento a favore di parte [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.* 6. *PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opponente [REDACTED]*

Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, il giudice di prime cure ha ritenuto provata la pretesa creditoria della banca opposta, che "alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie delle parti, l'accertata limitata carenza di alcune liste dei movimenti relative ai primi mesi di apertura del rapporto di conto corrente ordinario, in presenza della restante serie completa degli estratti scalari, non può di per sé dirsi ostativa al complessivo ricalcolo del saldo di conto corrente, dovendo ritenersi ammissibile ed essendo stato comunque possibile per il CTU provvedere alla

ricostruzione oggettiva e puntuale delle operazioni bancarie succedutesi nel lungo periodo temporale di operatività del contratto di conto corrente analizzato (2009 – 2018). Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio non ha dato atto di specifiche difficoltà nel ricalcolo tecnico del saldo di conto corrente predisposto, in conformità al quesito assegnatogli”; che in relazione all’illegittima capitalizzazione degli interessi “in base all’evoluzione normativa in materia di anatocismo bancario nell’anno 2009, a cui risale l’apertura del conto corrente in oggetto e alla documentazione contrattuale sottoscritta dal correntista (cfr. doc. n. 2 monitorio), non sussistono profili di illegittima capitalizzazione degli interessi, stante l’espressa pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ovvero “Trim. dare / avere”; che “parte opponente si è limitata a dedurre genericamente la mancanza di pattuizione scritta relativa ai tassi di interesse intra fido ovvero presupponendo diversi contratti di apertura di credito che non sono stati prodotti in atti ad opera della banca ingiungente, la quale ha agito in sede monitoria con riferimento al saldo di conto corrente ordinario di corrispondenza, in relazione al quale il relativo contratto riporta le pattuizioni scritte dei tassi di interesse creditore e debitore per scoperto di conto corrente (cfr. doc. n. 2 monitorio e consulenza tecnica d’ufficio pag. 24). Peraltro, si osserva che parte opponente ha espresso le proprie doglianze, senza peraltro mettere in dubbio la sussistenza di una pattuizione scritta delle relative e diverse condizioni economiche. Dunque, essendo onerata della relativa produzione la parte che agisce deducendo la nullità, ovvero nel caso di specie parte opponente, e stante il difetto di produzione della documentazione contrattuale posta a fondamento delle questioni sollevate sul punto in riconvenzionale dal correntista, ne consegue il rigetto per carenza di adeguata prova delle richieste formulate da parte opponente [redacted] che non ha adeguatamente provato eventuali difformità del tasso intra fido applicato rispetto al tasso debitore pattuito in relazione al diverso solo dedotto rapporto di apertura di credito su conto corrente. In aggiunta, si devono richiamare le risultanze dell’accertamento condotto dal CTU sul punto per risulta negli anni 2009, 2010 e 2011 è stato comunque applicato al rapporto di conto corrente ordinario un tasso debitore per scoperto di conto inferiore al 3% del tasso contrattualmente pattuito (cfr. consulenza tecnica d’ufficio pag. 25)”.

3. Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto appello, affidato a tre motivi: I) il giudice di prime cure non ha azzerato il saldo debitore iniziale del primo E/C in atti; II) non ha sostituito il tasso debitore ultralegale con quello legale; III) non ha eliminato la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Si è costituita l’appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 di precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'11.12.2025, la causa è stata posta in decisione e rimessa al Collegio previo scambio delle memorie conclusive ex art.190 c.p.c..

3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur in mancanza della integrale produzione degli estratti di conto corrente da parte della banca opposta, non ha ricalcolato il nuovo saldo finale del conto corrente dedotto in giudizio, azzerando il saldo debitore di euro 49.785,84 indicato nel primo estratto conto in atti (quello all'1.12.2009) e, conseguentemente, erroneamente non ha condannato l'appellante al pagamento, in favore della banca, del minor importo di euro 1.837,78 in luogo di euro 77.300,57.

Il motivo è infondato.

E' pacifico che, in atti, mancano gli estratti conto iniziali del rapporto dedotto in giudizio e, segnatamente quelli dal 25.02.2009 al 30.11.2009, che il primo estratto conto disponibile è quello all'1.12.2009 che indica un saldo di apertura di euro 49.785,84 a debito della correntista (pag. 9 CTU). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nei rapporti bancari di conto corrente, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente ed essendo il correntista nella sostanza convenuto in giudizio, ai fini dell'accertamento del rapporto dare/avere possono essere utilizzati anche ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto e possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti ([REDACTED]).

Nella fattispecie in esame, la somma originariamente di euro 78.373,48, oggetto di ingiunzione in sede monitoria, deriva dallo scoperto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. [REDACTED] intestato alla società [REDACTED] aperto presso la filiale di Bologna di [REDACTED] in data 25.02.2009 ed estinto con passaggio a sofferenza in data 28.03.2018, come peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 8 e 9).

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la banca appellata ha assolto all'onere sulla stessa incombente di provare la fonte negoziale del suo credito e allegare l'inadempimento dell'opponente.

Ed invero, già in sede monitoria, la convenuta – appellata ha prodotto il contratto di apertura di c/c del 25.02.2009 e relativo documento di sintesi (doc. 2); gli estratti conto periodici relativi al c/c predetto

dal 31.3.2009 al 28.03.2018 (doc. 3), pur mancando quelli del 31.03.2009 e del 30.06.2009; tutti gli estratti conto a scalare dal 31.03.2009 al 31.12.2017 (e quindi integrali) (doc. 4); l'estratto conto certificato conforme ex art.50 Tub datato 28.03.2018 (doc.5); il conto scalare certificato conforme ex art.50 Tub datato 28.03.2018 (doc. 6); la lettera di revoca e intimazione di pagamento della somma di € 75.819,56 regolarmente ricevuta dal debitore (doc. 7).

██████████ non ha mai contestato l'esistenza del credito e l'ammontare dello stesso, né a seguito della trasmissione degli estratti conto periodici, né dopo il sollecito di pagamento del 13.10.2017 né infine in sede di opposizione ove si è limitata ad eccepire che *"la posizione contrattuale di ██████████ è stata analizzata superficialmente da un consulente dell'attrice il quale ha rilevato critici profili in punto di usura originaria, usura sopravvenuta e anatocismo. ██████████ non ha reputato necessario far redigere una perizia approfondita sul punto poiché indotta dalla controparte a credere che vi fosse la certezza di un accordo transattivo (come sopra provato)."*

Alla prima udienza nel giudizio di primo grado *"L'Avv. Tirapani...(in udienza per ██████████ ...sulla prova del credito rappresenta di aver già prodotto in allegato al ricorso monitorio, oltre all'estratto certificato ex art. 50 TUB, anche gli estratti conto integrali relativi a tutta la durata del rapporto."* Ed inoltre: *"...rileva che gli estratti conto prodotti non sono mai stati da controparte contestati nei termini di legge e che è incontestata la concessione del credito e la mancata restituzione."*

L'opponente- appellante in tale sede si limitava a replicare l'inidoneità degli estratti al fine di provare il credito, ma non la mancata ricezione e tantomeno la mancata produzione integrale degli stessi.

Già a fronte di tali specifiche allegazioni difensive di parte attrice in senso sostanziale (odierna appellata), la non contestazione dell'appellante rileva, in forza dei principi generali applicabili anche in materia bancaria, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Ulteriori elementi probatori sono poi desumibili dalla proposta del 28.5.2018, sottoscritta dal legale rappresentante dell'appellante, che afferma in premessa testualmente che il *"cliente è intestatario del conto corrente n. ██████████ ...che attualmente presenta un saldo negativo pari a € 78.373,48"* (doc.3 opponente).

Se è pur vero che può dubitarsi del valore confessorio di tale dichiarazione, comunque intervenuta nell'ambito di una trattativa tra le parti finalizzata ad una composizione amichevole della lite e a prevenire l'instaurazione del presente giudizio, è tuttavia indubbio ed evidente che lo stesso legale rappresentante di ██████████ ha dato atto di un fatto storico, documentale e pacifico costituito dalla circostanza che, alla data del 28.5.2018, il conto corrente n. ██████████ presentava un

saldo negativo pari a € 78.373,48", del tutto coincidente con quello azionato in sede monitoria dalla banca opposta.

Analogamente, la stessa opponente, tramite la perizia di parte confermata dal difensore di fiducia, sosteneva di aver potuto conteggiare gli oneri ripetibili, applicati indebitamente dalla banca sul c/c [REDACTED] proprio alla luce degli estratti conto e dei relativi estratti scalari dal marzo 2009 al marzo 2018 prodotto dall'ingiungente (documenti n. 3 e 4 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), concludendo che *"il saldo effettivo al 01/03/2018 era pari a Euro 49.043,30 a debito della correntista [REDACTED] (soff. € -78.373,48 + oneri ristornabili € 29.330,18)"* e sostanzialmente dando atto che era pacifico e documentale che al 1.3.2018 il saldo negativo del conto corrente fosse pari a € -78.373,48.

Proprio alla luce di tali allegazioni difensive e prove documentali prodotte da parte opposta ed in particolare della serie completa degli estratti scalari, pur in mancanza di due estratti conto relativi ai primi mesi di apertura del conto corrente ordinario, è possibile ricostruire il saldo in modo certo e completo.

Invero, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha provveduto alla ricostruzione oggettiva e puntuale delle operazioni bancarie succedutesi nel lungo periodo temporale di operatività del contratto di conto corrente analizzato (2009-2018).

Né il consulente ha dato atto di specifiche difficoltà nel ricalcolo tecnico del saldo di conto corrente predisposto in conformità al quesito assegnatogli.

In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 20621 del 2021)"*

[REDACTED] La prova dei movimenti del conto può essere, pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621 del 2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che *"la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali"* e che *"là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile*

accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori”

A prescindere dalla rilevanza probatoria della dichiarazione dell'opponente contenuta nella proposta transattiva del 28.5.2018 – la cui natura confessoria è stata contestata dall'appellante, unitamente alla sua idoneità probatoria – nella fattispecie in esame, è stato possibile provare il saldo del conto mediante la produzione dell'estratto conto (pur carente di alcune mensilità del 2009) in combinazione con il deposito integrale degli estratti scalari e con la ricostruzione operata dal consulente d'ufficio sulla base di dati dallo stesso ritenuti idonei a fornire indicazioni certe e complete, tenuto conto dell'assenza di specifiche e tempestive contestazioni del correntista a fronte delle analitiche allegazioni difensive della banca e, dunque, in conformità con i criteri sanciti dalla Corte di Cassazione anche recentemente in materia nonché con il principio generale di non contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c. (in questo senso, vedi anche Corte di Cassazione civile sez. VI, con la sentenza n.2508 del 27/01/2022).

Profilo diverso dalla ricostruzione del saldo debitore è la questione della nullità ed illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca opposta, estranea in ogni caso al primo motivo di appello.

Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla fonte negoziale e al quantum della pretesa creditoria.

4. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, preso atto che non risultava pattuito il tasso debitore ultralegale dell'intrafido, avrebbe dovuto dichiararne la nullità e sostituire gli interessi ultralegali con quelli legali calcolati secondo i tassi BOT di cui all'art. 117 del TUB.

Ad avviso di [REDACTED], la CTU ha rilevato che “la banca non ha indicato in alcun modo nel conto corrente il tasso ENTROFIDO, né in forma nominale, né in forma di TAEG, né è stato richiamato il parametro di riferimento in caso di variabilità dello stesso.” (pag. 26). *Rebus sic stantibus*, gli interessi debitori dell'intrafido dovevano essere ricalcolati applicando i tassi legali (*quelli dell'art. 117 del TUB*), come è stato fatto dal CTU alle pagg. 27-36 dell'elaborato, cosa di cui la CTU ha tenuto conto nella risposta al “*Quesito 2*” di cui alle pagg. 37 e 38 dell'elaborato.

La sentenza, di contro, respinge l'eccezione della correntista di nullità dei tassi debitori ultralegali applicati dalla banca in quanto essa “si è limitata a dedurre genericamente la mancanza di pattuizione scritta relativa ai tassi di interesse intra fido” (pag. 12 sent.).

Anche tale motivo è infondato.

Invero, il consulente tecnico d'Ufficio, pur affermando che nel contratto di apertura del conto corrente non ci fosse alcun riferimento ad un fido accordato e in assenza di una relativa produzione contrattuale

depositata in atti, ipotizzava la sussistenza di un contratto di affidamento a favore di [REDACTED] da utilizzare mediante scoperto su conto corrente.

Partendo da questo assunto, poiché nel contratto sottoscritto tra le parti esisteva un tasso da applicare sulle somme utilizzate in "scoperto di conto", mentre non esisteva alcun tasso di interesse "entro fido", il C.T.U. asseriva violata la previsione contenuta nell'art. 117, comma 4, del TUB e procedeva al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente sostituendo il tasso di interesse, extra fido, con quello dei BOT annui minimi, emessi nei 12 mesi precedenti l'effettuazione delle operazioni, con rilevazione delle variazioni intervenute nel corso del rapporto.

Siffatto contratto di apertura di fido non era oggetto del giudizio monitorio né del giudizio di opposizione.

Esso peraltro non è stato mai prodotto né la sua esistenza è mai stata dichiarata o provata.

Infatti, la banca opposta ha agito sulla base del contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti e depositato dal ricorrente nel ricorso monitorio sub. doc. 2, il quale, nella prima pagina, prevede apposita pattuizione denominata "Tasso di scoperto di conto" ed individua il "Parametro", lo "Spread", il "Tasso effettivo annuo" e il "Tasso nominale annuo".

A norma dell'art. 1284 c.c., comma 3, la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "*ad substantiam*", forma scritta che nel caso di specie è rispettata in forza della suddetta pattuizione nel contratto di apertura di conto corrente.

Agli atti di causa non vi è il diverso contratto ipotizzato dal consulente tecnico d'ufficio.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche recentemente, che "in mancanza di produzione in giudizio di pattuizioni aventi per oggetto la concessione di aperture di credito in conto, il rapporto debba ritenersi aver operato allo scoperto" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. [REDACTED] del 05-12-2025).

In particolare, la citata sentenza precisa "*Dalla nullità dei contratti di apertura di credito in esame, però, è corretta la conclusione che trae la Corte d'Appello, secondo la quale, non essendovi validi contratti di apertura di credito, tutte le esposizioni debitorie del correntista, in assenza appunto di affidamento, devono ritenersi extra fido, e quindi alle stesse va applicato il tasso pattuito espressamente tra le parti, nel contratto di conto corrente, per il caso di sconfinamento.*"

Nel caso di specie, gli interessi applicati in concreto dalla banca risultano pari o addirittura inferiori a quelli indicati nel contratto di conto corrente, mentre non vi è prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito.

5. Con il terzo motivo, [REDACTED] censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori né ha voluto estendere la C.T.U.

nonostante la correntista avesse specificato il profilo di nullità che veniva eccepito e che trovava riscontro anche nella giurisprudenza: la clausola pattizia di riferimento non indicava il TAE, vale a dire il tasso annuo effettivo derivante dall'applicazione di una capitalizzazione infrannuale.

In particolare, ad avviso dell'appellante, l'errore in cui incorre la sentenza è quello di aver ritenuto sufficiente, per la validità della clausola, *"l'espressa pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ovvero 'Irim. Dare/avere'"* (pag. 9 sentenza primo capoverso) e non anche l'indicazione del TAE, su cui per altro la sentenza omette ogni pronuncia.

Anche il terzo motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dal primo Giudice *"in base all'evoluzione normativa in materia di anatocismo bancario nell'anno 2009, a cui risale l'apertura del conto corrente in oggetto e alla documentazione contrattuale sottoscritta dal correntista (cfr. doc. n. 2 monitorio), non sussistono profili di illegittima capitalizzazione degli interessi, stante l'espressa pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ovvero 'Trim. dare / avere'. Nel caso di specie il contratto riporta testualmente 'I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta 'data di regolamento' dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità. La misura degli interessi riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita è indicata dalle condizioni economiche.*

Le condizioni economiche (doc. 2 fascicolo monitorio pag. 1) riportano l'indicazione integrale "Parametro", "Spread", "Tasso effettivo annuo" (ossia TAE) e "Tasso nominale annuo" (ossia TAN). Questo sia per quanto riguarda gli "Interessi Creditori" sia per quanto riguarda lo "scoperto di conto".

Risulta pertanto smentita dai fatti l'affermazione dell'appellante in merito alla assenza dell'indicazione del TAE nelle condizioni economiche e conseguentemente corretta la decisione del primo Giudice.

Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

6. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata alla rifusione a favore dell'appellata delle spese processuali del presente giudizio.

7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Forlì, pubblicata l'11.05.2022.

Condanna [REDACTED] alla rifusione, a favore di parte [REDACTED]
[REDACTED], delle spese di lite che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 21.4.2026.

Il Consigliere Estensore

[REDACTED]

La Presidente

[REDACTED]